

Oggetto: Indirizzi per il rilascio delle concessioni dei nuovi passi carrai, la regolarizzazione di quelli attualmente esistenti, e la disciplina dei limiti di velocità sul territorio comunale di Praiano. Integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19.0.2001. Approvazione.

Premesso che:

- la legge 30 marzo 1999, n. 83, prorogava al 31 dicembre 1999 il termine per l'adeguamento degli accessi alle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e degli art. 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- la predetta normativa consente agli enti proprietari delle strade di concedere, in deroga alla normativa generale, autorizzazioni a passi carrai esistenti anteriormente all'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada che presentino caratteristiche tecniche che rendano impossibile l'adeguamento, ovvero se costruiti in data successiva, quando le deroghe siano giustificate da obiettive impossibilità costruttive, ovvero da gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata;

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 19/01/2001, il Comune di Praiano ha effettuato la delimitazione del centro abitato di Praiano, così come disposto dall'art.4 C.d.s., D.L. 285 – 30/04/1992;
- in data 17/10/2001 l'Anas Spa Ente Nazionale per le Strade – Compartimento della viabilità per la Campania e il Comune di Praiano hanno sottoscritto apposito disciplinare per l'individuazione del tratto interno all'abitato di Praiano lungo la S.S. 163 Amalfitana, individuata in due tratti, il 1° di ml. 760,00 dalla prog.va Km.ca 19+800 a quella 20+560, ed il 2° tratto di ml. 1110 dalla prog.va Km.ca 20+900 a Km 22+010;
- così come convenuto tra le parti, in relazione a quanto disposto dall'art. 4 della Legge 59 del 07/02/1961 il Comune di Praiano *".....assumerà a suo carico la gestione e la manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate, delle alberature esistenti e future, nonché dei servizi di carattere urbano, la posa e la gestione di eventuali impianti semaforici(omissis..).....gli eventuali canoni dovuti dai privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nel suddetto tratto interno sono fatti salvi a favore del Comune di Praiano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data del presente verbale....(omissis..) il Comune apporrà il segnale di inizio e fine centro abitato come previsto dall'art. 37 comma 1 lettera D C.d.s. D.L. 285 del 30/04/1992"*;
- in data 29/10/2008 è stato controfirmato dal Comune di Praiano e dalla Provincia di Salerno il verbale di consegna della Strada Provinciale 285 *"innesto S.S. 163 – Abitato di Praiano"* , la quale è stata declassificata a strada comunale giusto Decreto Regione Campania n° 35 del 01/04/2008;

Considerato che:

- alla luce di tali importanti modificazioni normative e gestionali, si rende necessario provvedere a indicare le linee di indirizzo per la corretta e sicura fruibilità delle strade di competenza comunale, in particolar modo per quanto riguarda gli accessi perdonali e carrabili, oltre che per il rispetto dei limiti di velocità, mancando a tutt'oggi alcuna indicazione da parte del Comando di Polizia Locale.

- si ritiene opportuno impartire indirizzi agli uffici competenti, criteri da adottare per il rilascio delle concessioni ed in particolare delle concessioni in deroga, onde perseguire obiettivi di corretta applicazione delle norme in materia, nei confronti di tutti i cittadini, tenendo presente la particolare conformazione urbanistica del territorio interessato; il territorio comunale è caratterizzato da notevole densità abitativa in alcuni ambiti, ed in particolare il sistema viario comunale risulta costituito da strade pedonali e carrabili. Le strade carrabili hanno caratteristiche e peculiarità anche dimensionali, tali da consentire attraversamenti solo a velocità molto limitata. Il tratto della SS 163 che attraversa il nucleo urbano ha caratteristiche per cui, anch'esso deve essere attraversata solo a velocità molto ridotta;
- Gli indirizzi che seguono risultano essere mera applicazione della normativa vigente (Codice della Strada) e pertanto hanno valenza regolamentare

Ritenuto di adottare i seguenti indirizzi per la concessione dei passi carrai di nuova realizzazione ovvero per la regolarizzazione di quelli esistenti:

PASSI CARRAI DI NUOVA REALIZZAZIONE:

1. Distanza dall'intersezione (misurata dagli assi stradali) non inferiore a mt 12 (riducibile a mt 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade locali a senso unico non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali ove vige il limite di velocità a 20/30 chilometri orari);
2. Larghezza utile del passo carraio non inferiore a mt 2.40 per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella produttivo - industriale; o, in alternativa larghezza utile del passo carraio non inferiore a m. 8.00 per gli accessi ad immobili con destinazione produttivo - industriale o equivalente;
3. Piazzola antistante il passo carraio con cancello di profondità non inferiore a m. 3.00; o, in alternativa cancello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno m. 3.00; o, in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse o su strade locali a senso unico con limite di velocità a 30 chilometri orari e su strade ove vige un limite di velocità stabilito in 20 chilometri/orari: cancello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione;
4. Nel caso di accessi carrai direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione;
5. Adeguamenti del marciapiede, a cura e spese del concessionario, secondo la seguente normativa: marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150: abbassamento del marciapiede da quota + cm. 15 a quota cm 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 6%;
6. L'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1; marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150: smusso con larghezza minima del marciapiede di cm. 150, a quota cm. +15 dal piano stradale; lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1; Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale che dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120.

PASSI CARRAI ESISTENTI REALIZZATI DOPO IL 1° GENNAIO 1993:

1. Distanza dall'intersezione (misurata dagli assi stradali) non inferiore a m 12 (riducibile a m. 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade locali a senso unico non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali ove vige il limite di velocità a 20 chilometri orari);
2. Larghezza utile del passo carraio non inferiore a m. 2,40 per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella produttivo - industriale. Potranno essere autorizzati, in strade locali di scarso traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m 3,00 e m. 3,49; potranno essere autorizzati, in strade chiuse o in strade locali a senso unico di scarsissimo traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m. 2,50 e m. 2,99; larghezza utile, non derogabile, del passo carraio non inferiore a m. 8 per gli accessi ad immobili con destinazione produttivo - industriale o equivalente;
3. La piazzola, antistante il passo carraio con cancello, deve essere di profondità non inferiore a m. 5; o, in alternativa Cannello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno m. 5; o, in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse o su strade locali a senso unico di scarso traffico: Cannello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione; o, in alternativa, limitatamente agli accessi di fabbricati abitativi unifamiliari su strade chiuse o su strade locali a senso unico di scarsissimo traffico: cancello a mano;
4. Nel caso di accessi carrai afferenti direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione;
5. Adeguamenti del marciapiede, a cura e spese del concessionario, secondo la seguente normativa: marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150. Abbassamento del marciapiede da quota +cm. 15 a quota cm 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 6%. L'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1; marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150: smusso con larghezza minima del marciapiede di cm. 150, a quota cm. +15 dal piano stradale; lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1. Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale che dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120.

PASSI CARRAI ESISTENTI REALIZZATI ANTE IL 1° GENNAIO 1993:

1. Distanza dall'intersezione (misurata dagli assi stradali) non inferiore a m 12 (riducibile a m. 9 nel caso di accessi su strade chiuse, su strade locali non di grande traffico o su strade urbane di quartiere o locali ove vige il limite di velocità a 30 chilometri orari);
2. Larghezza utile passo carraio non inferiore a m. 3,50 per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella produttivo - industriale. Potranno essere autorizzati, in strade urbane di quartiere o locali di scarso traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m 3,00 e m. 3,49. Potranno essere autorizzati, in strade chiuse o in strade locali a senso unico di scarsissimo traffico, passi carrai di larghezza compresa tra m. 2,20 e m.2,99. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive derivanti dall'esistente edificato e compatibilmente con le sezioni stradali ed i raggi di curvatura

funzionali all'utilizzo, potranno essere eccezionalmente autorizzati previa verifica congiunta tra Direzione Generale – Progetto Speciale Mobilità e Traffico e Polizia Municipale, in strade chiuse o in strade locali a senso unico di scarsissimo traffico, passi carrai di larghezza inferiore. Larghezza utile, non derogabile, del passo carraio non inferiore a m. 8 per gli accessi ad immobili con destinazione produttivo - industriale o equivalenti.

3. La piazzola, antistante il passo carraio con cancello, di profondità non inferiore a m. 5; o, in alternativa Cannello arretrato rispetto al margine della carreggiata di almeno m. 5; o, in alternativa, limitatamente agli accessi su strade chiuse o su strade locali di scarso traffico Cannello motorizzato, radiocomandato a distanza, munito di apposita luce di segnalazione; o, in alternativa, limitatamente agli accessi di fabbricati abitativi unifamiliari su strade chiuse o di scarsissimo traffico con limite di velocità a 30 chilometri orari: Cannello a mano;
4. Nel caso di accessi carrai afferenti direttamente a fabbricati dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande devono essere motorizzate, radiocomandate a distanza e munite di apposita luce di segnalazione; sono ammesse serrande non motorizzate limitatamente agli accessi su strade chiuse o di scarsissimo traffico;
5. Adeguamenti del marciapiede, a cura e spese del concessionario, secondo la seguente normativa: marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150: Abbassamento del marciapiede da quota +cm. 15 a quota cm 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 6%. L'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1; marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150. Smusso con larghezza minima del marciapiede di cm. 150, a quota cm. +15 dal piano stradale. Lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1; Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative, l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale, che dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120; eventuali deroghe potranno essere concesse , in relazione alle caratteristiche della strada ed ai volumi di traffico su essa insistenti, previa verifica della Polizia Municipale. Qualora si presentassero casi atipici e/o singolari, non rientranti nella casistica sopraesposta, determinati da preesistenze di carattere vincolante e di fatto inamovibili – in assenza di soluzioni alternative o che costituiscano gravissimo pregiudizio economico per il richiedente – potranno essere concesse deroghe, solo nel caso sussista la possibilità di specifici provvedimenti di regolamentazione del traffico veicolare nell'area, che non costituiscano lesioni all'interesse pubblico generale.

DISCIPLINA GENERALE DELLE PRECLUSIONI AL RILASCIO DI CONCESSIONE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE:

Per gli immobili aventi destinazione commerciale od artigianale possono essere rilasciate concessioni di "passo carraio" limitatamente in corrispondenza delle porte carraie ed agli accessi ad eventuali parcheggi privati; non possono essere concessi passi carrai che siano finalizzati non ad un uso proprio bensì ad impedire la sosta di veicoli nelle aree prospicienti a vetrine, esposizioni e simili;

Non possono essere autorizzati passi carrai per l'accesso ad aree private che non abbiano dimensione tale da consentire la sosta e la manovra di uno o più autoveicoli; qualora vi sia la possibilità che vengano utilizzati

marciapiedi o piste ciclabili come "strade di servizio" di aree private la concessione dovrà contenere la prescrizione dell'installazione di elementi fisici che inibiscano il predetto uso improprio di marciapiedi e piste ciclabili.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI PASSI CARRAI:

Passi carrai di nuova realizzazione e/o che richiedano opere edilizie:

Gli interessati dovranno produrre regolare dichiarazione di inizio attività (d.i.a.), ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, esclusivamente nei casi per i quali non sono previste deroghe alla normativa generale stabilita dal Codice della Strada, e richiamata dai punti precedenti.

L'istruttoria per il rilascio delle predette autorizzazioni edilizie dovrà comprendere il parere della Polizia Municipale o dell'ANAS se necessario.

All'atto della trasmissione del certificato di collaudo della D.I.A., il Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici, ne trasmetterà copia al Servizio Economico Finanziario – Tributi per l'attivazione del procedimento concessorio, previa verifica da parte della Polizia Municipale dell'effettiva realizzazione delle opere e della loro conformità al titolo abilitativo edilizio.

Passi carrai esistenti all'atto della domanda di concessione che non richiedano opere edilizie:

Gli interessati dovranno presentare la domanda di concessione del passo carraio e di rilascio del relativo cartello al Servizio Economico Finanziario – Tributi allegando tre copie della seguente documentazione:

- Planimetria progettuale quotata del passo carraio (comprensiva delle sezioni stradali su cui insiste) in scala 1:100 con indicazione della distanza dalle intersezioni più vicine;
- Planimetria d'inquadratura relativa alle modalità di immissione in strada in scala 1:2000;
- Documentazione fotografica.

Il Servizio Economico Finanziario – Tributi trasmetterà una copia della sopraelencata documentazione al Comando di Polizia Municipale ed eventualmente ove necessario all'Anas Spa per il parere di competenza comprensivo delle eventuali prescrizioni.

Qualora durante l'istruttoria emerga la necessità di opere soggette a titolo abilitativo per la realizzazione di interventi edilizi, il Servizio Economico Finanziario – Tributi provvederà a comunicare all'interessato la formale sospensione del procedimento fino all'ottenimento di quanto necessario da parte del Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici. L'iter procedimentale successivo sarà disciplinato secondo quanto sopra previsto per i passi carrai di nuova realizzazione.

Con successivo atto saranno stabiliti i canoni annuali relativamente alla concessione del passo carraio.

Considerato, altresì, necessario svolgere una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza, affinché provveda ad adeguare entro il termine, che verrà stabilito con successivo atto dall'Amministrazione Comunale, i passi carrai esistenti alla normativa vigente ivi compresa la regolarizzazione della posizione tributaria;

Considerata l'urgenza di impartire i predetti indirizzi agli uffici onde consentire il più tempestivo esame delle domande di concessione visto l'approssimarsi della scadenza stabilita dal C.d.S. per la regolarizzazione dei passi carrai esistenti;

Rilevate le caratteristiche peculiari del sistema viario del territorio del Comune di Praiano, meglio specificate ai punti precedenti, si ritiene che il limite di velocità per la rete viaria debba essere di 20 Km/h e ciò a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in conformità al Codice della Strada;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visti gli artt. 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Considerato inoltre che data la particolare morfologia del nostro territorio caratterizzato da strade ad alta percorrenza

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

A voti unanimi

d e l i b e r a

- Approvare gli indirizzi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti;
- Approvare l'esigenza di una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza per l'adeguamento dei passi carrai esistenti alla vigente normativa, riservandosi, con successivo provvedimento, il finanziamento della relativa spesa e le modalità attuative;
- Approvare il limite massimo di velocità di 20 Km/h da osservarsi per l'intera rete viaria del Comune di Praiano;
- Trasmettere il seguente atto alla Polizia Municipale per l'attuazione delle parti di competenza, in particolare per l'osservanza del limite massimo di velocità di 20 Km/h;
- Trasmettere il presente atto al Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici e Servizio Finanziario – Tributi per gli adempimenti di competenza;
- Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti dell'art. 47, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sue successive modificazioni e integrazioni.